

**PROTOCOLLO D'INTESA
SUL REGIME DELLE SPESE NON COMPRESSE
NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI**

**tra
TRIBUNALE DI BRESCIA
e
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

• • •

Premesso che:

- 1) Il presente protocollo ha la finalità di limitare il contenzioso riguardante la individuazione e le modalità di rimborso delle spese "straordinarie", ossia quelle spese riguardanti la prole che esulano dall'ordinario contributo dei genitori al mantenimento dei figli, altresì facendo anche chiarezza sulla necessità di specificare quali di esse richiedano il preventivo accordo con l'altro genitore e quali no.
- 2) Le controversie in materia familiare vedono in molti casi il coinvolgimento di minori, ovvero di figli maggiorenni ma non patrimonialmente autonomi, o disabili, la cui tutela ed interesse assumono importanza prioritaria ed esigono da parte del difensore l'adozione di particolari cautele.
- 3) La tutela dei figli minori, maggiorenni, ma non patrimonialmente autonomi, ovvero disabili e delle loro necessità nei procedimenti in materia di famiglia, rientra certamente nella specifica funzione dell'avvocato, il cui ruolo è teso non solo alla difesa dell'assistito, ma anche a garanzia della tutela dell'affidamento della collettività, nel segno della funzione sociale della difesa, per l'effettiva attuazione dei diritti a rilevanza costituzionale, richiamata dalle norme di apertura della legge professionale (artt. 1, 2, 3, L. 247/2012).
- 4) Devono intendersi spese straordinarie, notoriamente, quelle che per la loro

rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (corte di cassazione n. 18869/2014).

5) Vi sono peraltro anche spese straordinarie così definite non soltanto perché oggettivamente imprevedibili, ma altresì perché, benché relative ad attività prevedibili, non sono quantificabili prima della loro insorgenza, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

6) In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

5) Il Tribunale di Brescia, sezione terza, ha elaborato nel corso del tempo una prassi relativa alla individuazione della tipologia delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso delle stesse, che individua anche i casi nei quali è necessario o meno un preventivo accordo tra i genitori, sul presupposto indefettibile che tali spese debbono sempre essere documentate; si fa ricorso alla applicazione di tale elencazione in ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, modifica delle condizioni di separazione ad istanza congiunta, allorché le parti non abbiano raggiunto tra loro un diverso accordo nell'interesse dei minori e sulla base di specifiche esigenze, il tutto sul presupposto che l'affidamento dei figli minori sia condiviso tra i genitori.

7) In caso di affidamento cosiddetto superesclusivo, così definito poiché, a differenza del modello previsto dall'art 337 quater comma terzo c.c., anche le decisioni di maggiore interesse per il minore possono essere assunte dal genitore affidatario, senza la previa consultazione dell'altro genitore, secondo la prassi attuale del Tribunale, le spese straordinarie vengono individuate sempre secondo la tipologia di cui al citato elenco, ma, ovviamente, possono essere effettuate, indipendentemente dall'assenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di

dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. 2127/2016 e 16175/2015).

Tanto premesso,

il Tribunale di Brescia, in persona del Presidente dott. Vittorio Masia e l'Ordine degli avvocati di Brescia, in persona del Presidente avv. Luigi Frattini, al fine di costituire un quadro di riferimento del regime delle spese "straordinarie" che, rendendo noto e prevedibile l'orientamento dell'ufficio giudiziario, costituisca, per un verso, strumento deflattivo della litigiosità e, per altro verso, garantisca una uniforme applicazione dei principi individuati a garanzia della parità di trattamento dei cittadini,

CONVENGONO

che, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori riferito ad esigenze particolari dei figli minori, maggiorenni, ma non patrimonialmente autonomi ovvero disabili, purché conforme all'interesse di questi ultimi, nei procedimenti relativi alla famiglia, il regime delle spese straordinarie che esulano dall'assegno di mantenimento, verrà di regola disciplinato come segue:

Spese per la salute

a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:

I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;

II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;

IV) tickets sanitari;

b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:

- I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;*
- II) cure termali e fisioterapiche;*
- III) farmaci particolari.*

Spese per l'istruzione

a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:

- I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;*
- II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;*
- III) gite scolastiche senza pernottamento;*
- IV) trasporto pubblico;*

b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:

- I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;*
- II) corsi di specializzazione;*
- III) gite scolastiche con pernottamento;*
- IV) corsi di recupero e lezioni private;*
- V) alloggio presso la sede universitaria;*

c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.

Spese per la custodia di prole minorenni

Spese che non richiedono il preventivo accordo:

- I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;*
- II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.*

Spese per il divertimento

Spese che richiedono il preventivo accordo:

- I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- II) corsi di lingua straniera;
- III) viaggi e vacanze.

• • •

Le spese dovranno essere:

- a) documentate;
- b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.

• • •

Si conviene altresì che il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Brescia verificheranno periodicamente, con cadenza almeno semestrale, l'aderenza della presente convenzione al mutare delle esigenze e che ogni eventuale integrazione o modifica verrà concordata per iscritto, previa consultazione.

Brescia, 14 luglio 2016

Il Presidente del Tribunale di Brescia

.....

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia

.....